



REGIONE DEL VENETO

GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE AMBIENTE

UNITÀ ORGANIZZATIVA TUTELA DELL'ATMOSFERA

**Conferenza di Servizi Decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della legge n. 241/1990
indetta con comunicazione prot. reg. n. 466167 del 2.11.2020**

OGGETTO: Ditta proponente A.F. BIOENERGIE S.r.l. di Padova.
Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano avanzato per aumento potenzialità da 500 Smc/h a 1.200 Smc/h, alimentato da sottoprodotti, con immissione nella rete gas ed annessi impianti per il recupero della CO₂ e cogeneratore della potenza nominale pari a 2.518 kW, da realizzarsi in Comune di Barbarano – Mossano (VI).
D. Lgs 387/2003; D. Lgs 152/2006; D.Lgs 28/2011; L.r. 11/2001

PREMESSE

La società A.F. BIOENERGIE S.r.l., C.F. e P.IVA n. 05157610287, con sede legale a Padova in via Longhin n. 121 e insediamento produttivo in via del Lavoro a Barbarano-Mossano (VI), ha presentato istanza di autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 387/2003, assunta al protocollo regionale con n. 151950 del 10.04.2020, per la costruzione ed esercizio "*di un impianto di produzione di biometano avanzato per aumento potenzialità da 500 Smc/h a 1.200 Smc/h, alimentato da sottoprodotti, con immissione nella rete gas ed annesso impianto per il recupero della CO₂ da realizzarsi in Comune di Barbarano-Mossano (VI)*".

L'iniziativa proposta rientra nell'ambito della promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti ai sensi del D.M. 2.03.2018.

L'articolo 8-bis "*Regimi di autorizzazione per la produzione di biometano*" del D.Lgs n. 28 del 3.03.2011 ha stabilito che per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di biometano di capacità produttiva superiore a 500 Smc/h e delle relative opere di modifica, incluse le opere e le infrastrutture connesse, si applichino le procedure di cui all'art. 12 del D.Lgs 387/2003.

L'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 29.12.2003 prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione attraverso lo strumento della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/90.

L'art. 42, comma 2-bis della l.r. 13.04.2001 n. 11 di attuazione del D. Lgs 112/1998, individua la Giunta regionale quale autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW.

Con nota assunta al protocollo regionale con n. 235308 del 16.06.2020, la società istante ha integrato la documentazione progettuale trasmettendo la "Valutazione di impatto acustico".

Con nota prot. n. 272406 del 9.07.2020, indirizzata al Comune di Barbarano-Mossano, alla Provincia di Vicenza, al Dipartimento ARPAV di Vicenza, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, alla società VIACQUA S.p.A, al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, all'U.O. Ciclo dei rifiuti oltre che alla ditta medesima, è stata indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14-ter 241/1990, da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona.



4e63e670



Con nota assunta al protocollo regionale con n. 304177 del 31.07.2020, la società istante ha inviato copia delle ricevute dell'avvenuta di trasmissione del progetto alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento.

Con nota assunta al protocollo regionale con n. 308064 del 4.08.2020 la società ha integrato la documentazione progettuale trasmettendo delle tavole di progetto e con nota assunta al protocollo regionale al n. 308152 del 4.08.2020 ha trasmesso una "Relazione tecnico descrittiva" relativa all'impianto di trattamento finale della frazione liquida del digestato.

Con nota assunta al protocollo regionale con n. 308064 del 4.08.2020, il Comune di Barbarano Mossano ha trasmesso il proprio parere comunicando che *"Con conferenza di servizi in data 21.02.2020 prot 1833 è stata determinata l'approvazione del progetto per la realizzazione di impianto di produzione di biometano avanzato da 500 Smc/h alimentato da sottoprodotti agroindustriali, progetto inoltrato dalla ditta A.F. Bioenergie sopracitata; i relativi lavori sono in corso di realizzazione. L'impianto è localizzato in zona industriale "P.U.A. Fornasette" e per tale area, in conformità con il vigente Piano degli Interventi, le Norme di Attuazione all'art. 5 "destinazioni d'uso" dispongono: "sono ammessi gli impianti tecnologici per la produzione di energia da fonti rinnovabili ad eccezione degli impianti di produzione di energia da prodotti "FORSU" (frazione organica da rifiuto solido urbano, da rifiuto di effluenti zootecnici, da rifiuto di allevamenti avicoli e simili, pollina)"; è pertanto vietata qualsiasi tipo di conversione dell'impianto per l'utilizzo di prodotti FORSU come sopra evidenziato"*.

Inoltre, il Comune ha osservato che rispetto al progetto approvato con la citata PAS, la richiesta di autorizzazione presentata all'Amministrazione regionale, prevedendo una produzione pari a 1.200 Smc/h comporterà un incremento del traffico di mezzi pesanti in viale del Lavoro dove l'impianto dovrebbe sorgere. Pertanto, al fine di garantire criteri di sicurezza stradale per via Rampezzana e viale del Lavoro, il Comune chiede venga prescritto l'adeguamento degli incroci della zona industriale *"mediante l'adeguamento della pubblica illuminazione, l'apposizione di almeno n. 2 segnali luminosi di presegnalazione incroci pericolosi, l'adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale, la realizzazione di un nuovo adeguato tappeto bituminoso su viale del Lavoro in quanto il tappeto bituminoso esistente non è in grado di sopportare all'elevato numero di mezzi pesanti previsti. Si prescrive inoltre la realizzazione/integrazione di un filare alberato lungo viale del Lavoro negli appositi spazi predisposti"*. Il Comune ha anche allegato il parere dell'Azienda ULLS n. 8 Berica, quello di ARPAV e l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune stesso ai sensi del comma 5, art. 146 del D Lgs n. 146/2004.

Con nota proprio protocollo n. 2020 – 0074140/U del 28.08.2020 e assunta al protocollo regionale con n. 339755 del 31.08.2020, l'ARPAV ha trasmesso il proprio parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

"1) Le operazioni di movimentazione di terre e rocce da scavo vengano eseguite nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti (D.Lgs. 152/2006, D.P.R. 120/2017 e s.m.i.).

2) I rifiuti provenienti da operazioni di demolizione e costruzione vengano gestiti conformemente alla normativa di riferimento (D.Lgs 152/2006 e s.m.i., D.M. 05.02.1998 e s.m.i., D.G.R. 1773 del 28.08.2012).

3) Gli impianti di trasporto e trasformazione dell'energia elettrica soddisfino i requisiti del D.P.C.M. 08.07.2003 per la D.P.A.

4) Le superfici scoperte e quelle destinate a parcheggio e a viabilità interna dovranno soddisfare i requisiti indicati all'art. 39 commi 3, 4, 5 e 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto (Allegato A3 della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 05.11.2009 e s.m.i.) per le parti riguardante il recapito finale, il trattamento delle acque di prima pioggia e l'estensione delle superfici impermeabilizzate.

5) I prodotti di combustione del gruppo di cogenerazione alimentato a gas naturale con potenzialità massima introdotta pari a 2518 kWt dovranno rispettare i valori limite di riferimento indicati alla parte V del D.Lgs. 152/2006 – Allegato I Parte III, Punto 3 ("motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi: valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%")

- Polveri totali 50 mg/Nm³

- NO₂ 95 mg/Nm³

- CO 240 mg/Nm³

Per le emissioni a camino dovranno essere osservati i requisiti tecnici indicati dalle norme di riferimento UNI EN ISO 16911-1:2013 o UNI EN ISO 16911-2:2013 e UNI EN 15259:2008.

Stante la perdurante criticità della qualità dell'aria nella Regione del Veneto è da considerarsi auspicabile che, per siffatte tipologie di impianto, vengano adottate le migliori tecnologie attualmente disponibili (BAT) che vadano oltre il rispetto dei limiti di emissione previsti dal D.Lgs 152/2006.



6) Eventuali liquidi di condensa alla base dei camini degli effluenti gassosi in atmosfera, qualora non recuperati nel processo industriale, bensì scaricati, dovranno essere preventivamente autorizzati (Parte III D.Lgs 152/06); diversamente dovranno essere smaltiti come rifiuti (Parte IV D.Lgs 152/2006).

7) Nelle fasi di purificazione da biogas grezzo a biometano (deumidificazione, desolfurazione, estrazione CO₂), a seconda della tipologia di processo posta in essere, si dovrà garantire il rispetto della normativa in atto per la gestione dei prodotti derivati e la conseguente destinazione e utilizzo (Parte IV e V D.Lgs 152/2006, D.M. 05.02.98 e s.m.i.).

8) In relazione al potenziale rischio esplosione per la presenza di gas si ritiene opportuno prescrivere di provvedere alla classificazione delle zone secondo la norma CEI EN 60079-10-1 e di garantire che gli impianti tecnologici (elettrico, meccanico) siano adeguati alla zona classificata.

9) I rifiuti provenienti dalle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto vengano smaltiti nel rispetto della normativa vigente (Parte IV D.Lgs 152/2006 e s.m.i.).

10) Vengano rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale. Venga inoltre prodotta dalla ditta richiedente una verifica di impatto acustico post-operam redatta da Tecnico competente in acustica, conforme al formato previsto dalla DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 (disponibile nella sezione agenti fisici / rumore del sito web www.arpa.veneto.it). Le verifiche dovranno essere effettuate in condizioni di massima gravosità dell'impianto (massimo impatto acustico che considera tutte le possibili sorgenti di emissione).

11) Il sistema di illuminazione esterna dovrà essere realizzato conformemente alle normative di settore, in particolare della L.R. n. 17 del 07.08.2009.

12) I rifiuti provenienti dalle operazioni di dismissione impianto vengano smaltiti nel rispetto della normativa vigente al momento della stessa”.

Con nota proprio prot. n. 18378 e assunta al protocollo regionale con n. 345730 del 3.09.2020, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, ha espresso parere favorevole al progetto della ditta, subordinandolo alla seguente prescrizione: “Per le finiture esterne delle vasche dovranno essere presentate idonee campionature di colore, privilegiando colori naturali e no access”.

Con nota assunta al protocollo regionale con n. 430620 del 9.10.2020 la A.F. BIOENERGIE S.r.l., verificata l'opportunità di migliorare alcuni aspetti relativi alla sicurezza, alla viabilità e alla funzionalità dei fabbricati aziendali, ha comunicato la necessità di apportare delle modifiche al progetto precedentemente proposto. Alla comunicazione la ditta ha allegato una “Relazione Tecnica Integrativa”, degli “Elaborati Grafici” integrativi/sostitutivi, la Relazione Paesaggistica Semplificata e il Parere di Conformità del Comando dei VV F. di Vicenza.

Con nota assunta al protocollo regionale con n. 445329 del 20.10.2020, la società ha integrato la documentazione progettuale trasmettendo alla Soprintendenza, e alla Regione per conoscenza, la “Relazione Paesaggistica Semplificata” e alcune precisazioni.

Con nota assunta al protocollo regionale con n. 459061 del 28.10.2020, la società ha trasmesso alla Regione il parere favorevole che la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, ha inviato con proprio prot. n. 22861 del 23.10.2020, al Comune di Barbarano Mossano e alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Segretariato Regionale MIBACT del Veneto.

Con nota prot. n. 466167 del 2.11.2020, indirizzata al Comune di Barbarano-Mossano, alla Provincia di Vicenza, al Dipartimento ARPAV di Vicenza, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, alla società VIACQUA S.p.A, al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, all'U.O. Ciclo dei rifiuti oltre che alla ditta medesima, preso atto delle modifiche introdotte dalla A.F. BIOENERGIE S.r.l. al progetto presentato precedentemente, è stata indetta una nuova Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14-ter 241/1990, da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona.

Con nota assunta al protocollo regionale con n. 473179 del 6.11.2020, la società ha integrato la documentazione progettuale trasmettendo alla Provincia di Vicenza e alla Regione la “Domanda di Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali non recapitanti in fognatura”.



Con nota assunta al protocollo regionale con n. 473201 del 6.11.2020, il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, in relazione alla Conferenza di Servizi, ha inviato alla U.O Tutela dell'Atmosfera, al Comune e per conoscenza alla U. O. Genio Civile di Vicenza, una richiesta di chiarimenti e contestuale sospensione del procedimento.

Con nota assunta al protocollo regionale con n. 478410 del 10.11.2020, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ha trasmesso alla Regione e per conoscenza alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Veneto, il proprio parere favorevole.

Con nota assunta al protocollo regionale con n. 489293 del 17.11.2020, il Comune di Barbarano Mossano ha trasmesso nuovamente il parere già inviato con proprio prot. n. 7649 del 27.08.2020.

Con nota inviata alla Regione e assunta al protocollo regionale con n. 492910 del 19.11.2020, la società ha ritenuto opportuno precisare che nella documentazione trasmessa precedentemente *“sono stati erroneamente identificati i sottoprodotti di origine casearia quali (sottoprodotti di categoria 3). (...omissis...) La biomassa ottenuta è classificata "sottoprodotto di categoria 2 ad uso energetico" come si legge nell'istanza di autorizzazione (rilasciata dalla competente ULSS) alla azienda fornitrice delle biomasse.”*

Con la citata nota la ditta ha anche comunicato che intende integrare il materiale destinato ad essere biodigerito con “Glicerina Grezza” ed ha allegato una “Relazione tecnica descrittiva” in data 16.11.2020, contenente una rettifica/aggiornamento dell'alimentazione dell'impianto.

Con nota proprio protocollo n. 2020 – 0101824/U e assunta al protocollo regionale con n. 492890 del 19.11.2020, l'ARPAV ha comunicato che le modifiche introdotte dalla ditta rispetto al progetto iniziale *“non incidono sulle caratteristiche principali dell'impianto (potenzialità e sostanze utilizzate) che la ditta dichiara di aver introdotto per esigenze logistiche e di processo, volte a migliorare le lavorazioni e garantire più fruibilità e sicurezza. Si ritiene pertanto di riconfermare il ns. precedente parere trasmesso con nota prot. 0074140 del 28.08.2020.”*

Con nota assunta al protocollo regionale con n. 498389 del 23.11.2020 la società ha inviato della documentazione alla Provincia di Vicenza, relativamente alla “Relazione impianto di trattamento finale” e le tavole di progetto n. 01, n. 02 e n. 08 affermando di aver già trasmesso la medesima documentazione in precedenza.

Con nota proprio protocollo n. GE 2020/0049931 del 24.11.2020 e assunta al protocollo regionale con n. 501826 del 25.11.2020 la Provincia di Vicenza ha comunicato alla Regione di aver dato atto che la ditta ha provveduto a trasmettere quanto richiesto *“ed in particolare all'invio della domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali non recapitanti in fognatura in data 05/11/2020 (nostro prot. n. 46626). Atteso che, trattandosi di un impianto di potenzialità massima dichiarata di progetto pari a 3.000 Ab/Eq, si rileva l'opportunità di sottoporre il progetto all'esame della Commissione tecnica provinciale per l'ambiente, nella prima seduta utile”.*

Con nota assunta al protocollo regionale con n. 505791 del 27.11.2020, la società ha trasmesso a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento la comunicazione già inviata alla Regione ed assunta al protocollo regionale al n. 492910 del 19.11.2020, con la quale aveva precisato che nella documentazione trasmessa precedentemente *“sono stati erroneamente identificati i sottoprodotti di origine casearia quali (sottoprodotti di categoria 3). (...omissis...) La biomassa ottenuta è classificata "sottoprodotto di categoria 2 ad uso energetico" come si legge nell'istanza di autorizzazione (rilasciata dalla competente ULSS) alla azienda fornitrice delle biomasse.”*

Con nota assunta al protocollo regionale con n. 510816 del 1.12.2020, la Provincia di Vicenza ha comunicato la convocazione in data 10.12.2020 della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente per trattare l'argomento all'Ordine del Giorno relativo all'Autorizzazione allo scarico dell'impianto di produzione di biometano proposto A.F. BIOENERGIE S.r.l.

Con nota assunta al protocollo regionale con n. 512759 del 2.12.2020, il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta ha trasmesso alla Regione e per conoscenza alla Provincia di Vicenza, una richiesta di chiarimenti in merito alla domanda di scarico dei reflui trattati per poter rilasciare il proprio Nulla Osta Idraulico.



Con nota assunta al protocollo regionale con n. 4940 del 5.01.2021, la A.F. BIOENERGIE S.r.l. ha trasmesso le ricevute di avvenuta consegna della comunicazione inoltrata alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento relativa alla variante datata ottobre 2020, già inviata alla Regione che l'aveva assunta al protocollo regionale con n. 430620 del 9.10.2020.

Con nota proprio prot. n. GE 2021/0003321 del 27.01.2021 e assunta al protocollo regionale con n. 36750 del 27.01.2021, la Provincia di Vicenza ha trasmesso la Determinazione dirigenziale n. 44 del 19.01.2021, proprio prot. n. 3021 del 26.01.2021, relativa all'autorizzazione preventiva per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di depurazione della frazione liquida del digestato prodotto dall'impianto di biometano proposto dalla A.F. BIOENERGIE S.r.l. e all'attivazione del relativo scarico nello Scolo Busa ai sensi della dell'art. 49, comma c), punto 2) della L. R. 33/85. In detta comunicazione è stato evidenziato che *“il provvedimento di autorizzazione sopracitato potrà essere rilasciato previa acquisizione dei seguenti pareri/nulla osta:*

- *assenza di pozzi o derivazioni pubbliche di acqua ad uso potabile nel raggio di 200 metri dallo scarico dei reflui industriali depurati nello scolo Busa da parte di Viacqua S.p.A;*
- *autorizzazione idraulica/nulla osta idraulico per lo scarico dei reflui industriali depurati, da parte del Consorzio di Bonifica Competente, nello Scolo Busa, in conformità a quanto previsto dall'art. 37 comma 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque.*

Si segnala che la Commissione Tecnica Provinciale Ambiente ritiene opportuno sia prescritta la realizzazione di un'indagine olfattometrica ante operam e una post operam, nelle condizioni più gravose”.

In particolare, la Determinazione dirigenziale n. 44 del 19.01.2021 ha stabilito:

“1. di autorizzare la ditta A.F. Bioenergia s.r.l. presso il sito di via del Lavoro comune di Barbarano Mossano alla realizzazione ed esercizio dell'impianto di depurazione della frazione liquida del digestato prodotto dall'impianto di biometano e all'attivazione del relativo scarico nello Scolo Busa, con le seguenti prescrizioni:

a) ai sensi della L.R. n. 33/85 art. 49, l'avvio dell'impianto è subordinato alla presentazione, all'autorità di vigilanza (Provincia ed ARPAV), del certificato di regolare esecuzione dell'opera rilasciato dal direttore dei lavori;

b) il pozzetto di campionamento fiscale, posto a valle dell'impianto di depurazione, deve essere del tipo UNICHIM o analogo, in modo da permettere il prelievo manuale o con l'attrezzatura automatica (autocampionatore), deve essere sempre accessibile da parte delle autorità competenti al controllo, deve essere idoneo per i prelievi e le misure di portata e deve essere indipendente da eventuali apporti di altre acque reflue;

c) l'Impresa, al fine di monitorare nel tempo il rispetto dei limiti di legge, dovrà far effettuare da un laboratorio, analisi allo scarico, indicando il metodo di campionamento e le metodiche analitiche. Dovranno essere eseguite almeno 4 analisi all'anno e almeno per i seguenti parametri: pH, COD, BOD₅, Conducibilità (facoltativo), Solidi Sospesi Totali, Cloruri e Solfati, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo Totale, Grassi e Olii Animali e Vegetali. Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato da personale del laboratorio che redigerà anche un apposito verbale di prelievo (in cui dovrà essere riportato anche il metodo di campionamento e giustificato, qualora non fosse riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore) da allegare al rapporto di prova. I rapporti di prova con i relativi verbali di prelievo dovranno essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle autorità competenti al controllo;

Il campionamento dovrà essere effettuato nelle condizioni operative ed impiantistiche ritenute dal tecnico responsabile più gravose per la qualità delle acque scaricate e che dovranno essere specificatamente indicate nel verbale di campionamento;

d) dovrà dotarsi di un quaderno di manutenzione in cui registrare, entro sette giorni lavorativi dalla conclusione dell'intervento, le seguenti operazioni:

- interventi di manutenzione programmata e straordinaria che vengono eseguiti sull'impianto di depurazione;*
- eventuali rotture o disfunzioni delle apparecchiature elettriche ed elettroniche previste per l'impianto di depurazione e la data di ripristino della funzionalità di tali apparecchiature;*

Il citato quaderno dovrà essere messo a disposizione dell'autorità di controllo;

e) la ditta dovrà provvedere all'attenta e costante conduzione dell'impianto di depurazione, secondo le indicazioni e le prescrizioni del fornitore/progettista, evitando di provocare un aumento, anche temporaneo, dell'impatto nel corpo recettore dello scarico e segnalando tempestivamente alla Provincia e all'ARPAV di Vicenza eventuali inconvenienti che si dovessero verificare all'impianto;



f) lo scarico delle acque industriali trattate dovrà rispettare i limiti definiti in Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n. 152/2006;

g) i limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

2.di avvertire che:

a) Il volume complessivo annuo scaricato (calcolato dal 1 gennaio al 31 dicembre) delle acque reflue industriali, non dovrà superare i 350.400 m³.

b) Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento comporta l'attivazione dei procedimenti di cui all'art. 130 del D. Lgs. n. 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del medesimo decreto, salvo che il fatto non costituisca reato.

c) Le modifiche dell'impianto di depurazione devono essere comunicate preventivamente alla Provincia che valuterà l'eventuale necessità di un'autorizzazione preventiva alla modifica e di verifica della funzionalità e potenzialità dell'impianto stesso.

d) La Provincia si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia o di nuovi elementi comunicati da parte degli Enti coinvolti nel procedimento.

e) L'eventuale trasferimento, ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, comporta la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione allo scarico a norma dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006.

3.di informare che il presente atto è rilasciato ai soli fini della legislazione per la tutela delle acque dall'inquinamento di esclusiva competenza provinciale, fatti salvi i diritti dei terzi e fermo restando le competenze di altri enti, comprese quelle comunali in materia urbanistica e igienico sanitaria, dei Consorzi di Bonifica, della Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio, Direzione Operativa Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza;

4.di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi dell' art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);

5.di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line”.

Con nota assunta al protocollo regionale con n. 46671 del 2.02.2021, il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta ha trasmesso alla Regione e alla Provincia di Vicenza, il proprio Nulla Osta Idraulico n. 2021/02 relativo allo scarico di reflui depurati da impianto di trattamento finale della frazione liquida del digestato in scolo privato afferente in Scolo Busa, demaniale, della ditta A.F. BIOENERGIE S.r.l., subordinato al rilascio dell'Autorizzazione delle Autorità competenti ai sensi del D. Lgs 152/2006 e del D. Lgs 387/2003, con la seguente prescrizione:

“dovrà essere ottemperato quanto stabilito all'Art. 16 Capo IV del Regolamento di Polizia Idraulica (All.to al Verbale di Deliberazione dell'Assemblea n. 13 del 11/09/2012): “...Ogni immissione di acque meteoriche, diretta o indiretta, nei corsi d'acqua di cui all'Art 1 dovrà essere munita di difesa atta a impedire lo smottamento del fondo e delle sponde. Per costruire le relative opere è necessaria da parte del Consorzio una formale concessione nella quale siano prescritte le condizioni e le modalità di costruzione e manutenzione a carico del concessionario. Lo scarico, diretto o indiretto, delle acque reflue, opportunamente trattate, nonché delle acque meteoriche di dilavamento, nella rete dei corsi d'acqua affidati al Consorzio è comunque subordinato ad apposita concessione da parte del Consorzio”.

DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA

La società A.F. BIOENERGIE S.r.l., C.F. e P.IVA n. 05157610287, con sede legale a Padova in via Longhin n. 121 e insediamento produttivo in via del Lavoro a Barbarano-Mossano (VI), ha per oggetto, tra l'altro: “... La produzione di energia e/o biogas e/o biometano da fonti rinnovabili per autoconsumo e per la cessione a terzi e/o l'immissione a terzi e/o l'immissione in rete non, liquefazione di biometano, ...”.

Allo scopo di realizzare un nuovo impianto per la produzione di biometano, la società ha presentato istanza di PAS - procedura abilitativa semplificata, tramite il SUAP al Comune di Barbarano Mossano per l'autorizzazione alla



costruzione e all'esercizio di un impianto per la produzione di biometano avanzato per autotrasporti di capacità produttiva pari a circa 500 Smc/h.

Il Comune di Barbarano Mossano ha quindi trasmesso con nota proprio protocollo n. 1833 del 21.02.2020 la "Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi Decisoria ex art. 14 c.2 e 14 bis c.1, legge 241/1990 ss.mm. in forma semplificata e modalità asincrona Provvedimento Unico n. 7339 del 21.02.2020".

Detto provvedimento "Determina la conclusione della Conferenza di Servizi con esito favorevole", legittimando la A.F. Bioenergie S.r.l. alla realizzazione di un impianto di produzione di biometano avanzato per autotrasporti da 500 Smc/h alimentato da sottoprodotti agroindustriali, con immissione nella rete gas della SNAM ed annesso impianto di recupero di anidride carbonica come da elaborati di progetto allegati alla pratica SUAP e alle prescrizioni degli enti competenti allegate alla stessa determinazione.

Successivamente alla conclusione della Procedura Abilitativa Semplificata da parte del Comune di Barbarano Mossano, la società, in previsione di poter utilizzare i sottoprodotti previsti in forma più concentrata con una conseguente maggior produzione di biogas, ha presentato alla Regione del Veneto istanza di Autorizzazione Unica alla installazione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano ricavato da biogas della capacità produttiva pari a 1.200 Smc/h con annesso impianto di trasformazione in biometano liquido ed impianto di recupero dell'anidride carbonica, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 387/2003, come previsto dall'art. 8-bis del D. Lgs n. 28/2011.

Il progetto presentato prevede anche l'installazione di un gruppo elettrogeno di cogenerazione con potenza elettrica pari a 999 kWh e di una caldaia di potenza pari a 780 kW termici, entrambi alimentati da gas metano prelevato dalla rete gas.

Il gruppo elettrogeno di cogenerazione sarà utilizzato per l'alimentazione degli autoconsumi aziendali e per lo sfruttamento dell'energia ricavata dal cascame termico del motore. Non risulta invece prevista cessione di corrente elettrica in rete. La caldaia sarà a servizio della termostatazione delle vasche di produzione del biogas.

A servizio dell'impianto in progetto verranno anche realizzati:

- un capannone ad uso spogliatoi, uffici per gli addetti e magazzino;
- un impianto di Upgrading e recupero anidride carbonica per il trattamento del metano da immettere in rete SNAM e relative cabine di prelievo ed immissione;
- una cabina elettrica per la fornitura di energia elettrica dalla rete;
- un impianto di chiarificazione/trattamento del digestato.

Non risultano previste modifiche sul dimensionamento delle opere edili rispetto a quanto già legittimato con la PAS rilasciata dal Comune, ma con la sopra citata nota assunta al protocollo regionale con n. 430620 del 9.10.2020, la A.F. BIOENERGIE S.r.l. ha comunicato la necessità di apportare delle modifiche edilizio-architettoniche al progetto.

L'impianto verrà realizzato in un'area di espansione industriale del Comune di Barbarano Mossano classificata come zona D1/1, nell'ambito d'intervento del PUA "Fornasette", su terreno di proprietà della stessa società A.F. Bioenergie S.r.l. catastalmente identificato al Catasto Terreni del Comune di Barbarano Vicentino al foglio 18 mappali: parte del 277, parte del 149, 179, 221, parte del 299, parte del 297 e parte del 209.

L'accesso avverrà direttamente da via del Lavoro appartenente alla zona industriale sopra indicata.

La A.F. BIOENERGIE S.r.l. ha dichiarato nella documentazione progettuale che il materiale utilizzato sarà costituito esclusivamente da sottoprodotti agroindustriali elencati dall'Allegato 3 Tabella A del DM 02.03.2018, derivati dalle lavorazioni casearie.

Il processo biologico principale di funzionamento dell'impianto si basa sulla digestione degli zuccheri disciolti in acqua, presenti nei sottoprodotti di origine casearia, della glicerina grezza e dei sottoprodotti derivanti dalla lavorazione dell'olio di soia.



Al riguardo, la ditta dichiara che non dovendo introdurre materiale solido nel processo di digestione, non vi è la necessità di realizzare trincee di stoccaggio. Il materiale verrà trasportato all'impianto tramite autocisterne che verranno inizialmente pesate. Personale addetto a tali operazioni effettuerà il controllo dei documenti di trasporto e del materiale in entrata con eventuali prelievi del sottoprodotto per analisi a campione.

Una volta accettato, il materiale verrà pompato tramite tubazioni dentro vasche di accumulo e successivamente convogliato ai digestori. Tutte le vasche saranno chiuse ermeticamente e saranno dotate di un sistema di aspirazione degli eventuali gas/odori che saranno inviati ai fermentatori al fine di evitare qualsiasi emissione in atmosfera.

Dalla digestione anaerobica del materiale introdotto nell'impianto verrà ricavato il biogas composto per il 50% da metano (CH_4) per il 47% da anidride carbonica (CO_2) e per lo 0,2% di anidride solforosa (H_2S), mentre il restante 2,8% sarà vapore acqueo (H_2O). Il biogas verrà accumulato in gasometri ermetici, prima di subire un trattamento di purificazione dalla H_2S tramite un processo fisico/biologico, che la separerà sotto forma di zolfo colloidale. Questo sarà inviato alla sezione di impianto che purifica il digestato liquido e verrà a sua volta ossidato biologicamente.

La miscela di metano e CO_2 , dopo la rimozione del H_2S , subirà un processo fisico nel quale la CO_2 verrà assorbita in acqua pressurizzata che sarà inviata in serbatoi separati per essere purificata e liquefatta e successivamente utilizzata dall'industria alimentare.

Il metano sarà purificato tramite un processo a membrane, quindi sarà e verrà essiccato e compresso per raggiungere gli standard richiesti per poter essere immesso nel metanodotto SNAM adiacente al lotto ove sorgerà l'impianto.

All'istanza, la società ha allegato anche l'elaborato "*Relazione sistemi di depurazione*" relativa anche al trattamento e smaltimento del digestato. Con nota indirizzata alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento e assunta al protocollo regionale con n. 308152 del 4.08.2020, è stata anche presentata una relazione relativa all'impianto di trattamento finale della frazione liquida del digestato.

Dal processo di digestione sarà ricavato anche del digestato che verrà stoccato in una vasca di accumulo prima di essere avviato al processo di trattamento/chiarificazione e sarà costituito principalmente da una sospensione acquosa nella quale la parte solida sarà costituita da una quantità di batteri anaerobici pari a circa il 3/4 %, mentre nell'acqua saranno disciolti carbonio organico, azoto organico, fosforo, magnesio ed alcuni sali tipici dei sottoprodotti caseari.

La parte solida sarà separata da quella liquida tramite flottazione ad aria disciolta, ottenendo un concentrato di batteri pari al 8/9 % che verrà introdotto in un digestore secondario, con tempi di ritenzione di 5 mesi tali da ridurre ulteriormente il contenuto di materia secca del 60%. Al termine di tale processo, il solido completamente stabilizzato potrà essere utilizzato come ammendante e quindi destinato allo spandimento su terreni agricoli. Il digestore secondario sarà gestito a livello variabile e potrà essere utilizzato anche come stoccaggio per i periodi in cui non potrà essere effettuato lo spandimento.

La frazione liquida estratta dai flottatori, conterrà una quantità di carbonio residuo per un tenore di COD (domanda chimica di ossigeno) pari 500-1300 mg/l, azoto per un tenore pari a 1000-1200 mg/l, fosforo per un tenore pari 300-500 mg/l, magnesio per un tenore pari 700-800 mg/l e sali, principalmente costituiti da cloruro di sodio, per un tenore pari 700-900 mg/l.

La frazione liquida sarà quindi trattata per raggiungere le specifiche per lo scarico nei corpi idrici superficiali attraverso un processo di depurazione biologica aerobica a fanghi attivi, per una immissione allo scarico di circa 15-20 m^3/h ; il fango biologico prodotto sarà introdotto nei digestori anaerobici ed utilizzato quale materia nutriente.


L'energia elettrica necessaria al funzionamento dell'impianto e dei vari processi sarà autoprodotta da un gruppo cogenerativo, alimentato dal metano prelevato dalla rete, che svilupperà una potenza elettrica pari a 999 kW (anziché quello previsto nella PAS di potenza pari a 350 kW). Dal raffreddamento del motore sarà recuperata una parte dell'energia termica prodotta che verrà utilizzata per la termostatazione delle vasche di fermentazione,



unitamente a quella prodotta da una caldaia della potenza pari a 780 kW, alimentata anche'essa dal gas metano prelevato dalla rete.

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

Come più sopra indicato, rispetto al progetto assentito con la PAS del Comune di Barbarano Mossano, con nota assunta al protocollo regionale con n. 430620 del 9.10.2020, la A.F. BIOENERGIE S.r.l., ha comunicato la necessità di apportare delle modifiche edilizio-architettoniche al progetto, di cui si riporta di seguito una planimetria.



Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti vasche interrato parzialmente ad una quota pari - 0,80 metri ad eccezione della V5 e V6 che risulteranno interrato ad una profondità di m 1,20 in quanto la ditta dichiara essere necessario "per la mitigazione ambientale delle stesse, in accordo anche con la Soprintendenza ai Beni Ambientali, al fine di ottemperare alle prescrizioni alla Autorizzazione Paesaggistica del 05/11/2019".



Prospetto SUD

Di seguito si riporta una breve descrizione delle varie vasche.

- Vasca circolare di accumulo V0, interrato parzialmente avrà le seguenti dimensioni:
 - diametro interno m 10,00;
 - altezza m 5,00;
 - altezza di riempimento m 7,20;
 - volume di fermentazione mc 400,00.



Inizialmente tale vasca doveva ricevere le matrici casearie in ingresso, ma verrà utilizzata per l'accumulo dei fanghi derivanti dall'impianto di trattamento del digestato; la platea e le pareti verranno isolate con pannelli in polistirene espanso estruso e la copertura sarà costituita da una soletta in c.a. rivestita esternamente con lamiera grecata; l'area di scarico sarà rivestita da una pavimentazione in c.a. con appositi pozzetti per la raccolta di eventuali percolati che saranno inviati direttamente alla vasca di accumulo V0.

- Vasca circolare V1 di accumulo, interrata parzialmente avrà le seguenti dimensioni:

- diametro interno m 24,50;
- altezza m 7,00;
- altezza di riempimento m 6,70;
- volume di fermentazione mc 3.150,00.

Sarà realizzata in cemento armato vibrato e a tenuta stagna e coperta da una cupola in telo adatto al contenimento del gas, esternamente verrà rivestita con lamiera grecata.

- Due vasche circolari V2 e V3 di accumulo per la fermentazione e lo stoccaggio: interrate parzialmente avranno le seguenti dimensioni:

- diametro interno m 30,00;
- altezza m 7,00;
- altezza di riempimento m 6,70;
- volume di fermentazione mc 4.600,00.

Nelle due vasche avverrà il processo di digestione anaerobica con la conseguente formazione del biogas; saranno riscaldate e saranno realizzate in cemento armato vibrato, a tenuta stagna, con copertura gasometrica a doppia membrana; la platea e le pareti verranno isolate con pannelli in polistirene espanso estruso; esternamente saranno rivestite con lamiera grecata.

- Vasca circolare V4 di accumulo/stoccaggio, interrata parzialmente avrà le seguenti dimensioni:

- diametro interno m 30,00;
- altezza m 7,00;
- altezza di riempimento m 6,50;
- volume di fermentazione mc 4.600,00.

Sarà realizzata in cemento armato vibrato e a tenuta stagna; sarà dotata di una copertura gasometrica con membrana per recuperare l'eventuale gas residuo di fermentazione. La platea e le pareti verranno isolate con pannelli in polistirene espanso estruso ed esternamente saranno rivestite con lamiera grecata.

- Un serbatoio chiuso ermeticamente di accumulo delle matrici non casearie in acciaio AISI 304, con le seguenti dimensioni:

- diametro m 8,00;
- altezza m 10,00;
- capacità mc 80,00.

- Vasca circolare V5 ove avverrà il primo stadio del trattamento del digestato liquido, interrata parzialmente ad una profondità di m 1,20 avrà le seguenti dimensioni:

- diametro interno m 22,00;
- altezza m 8,00;
- altezza di riempimento m 6,85;
- volume denitro 1 mc 1.350,00;
- volume nitro 1 mc 1.150,00.

Sarà realizzata in cemento armato vibrato e a tenuta stagna; sarà coperta da una membrana PVC e sarà rivestita con lamiera grecata.

- Vasca circolare V6 ove avverrà il secondo stadio del trattamento del digestato liquido, interrata parzialmente ad una profondità di m 1,20 avrà le seguenti dimensioni:

- diametro interno m 18,00;
- altezza m 8,00;
- altezza di riempimento m 6,85;
- volume denitro 2 mc 1.000,00;



- volume nitro 2 mc 650,00.

Sarà realizzata in cemento armato vibrato e a tenuta stagna; sarà coperta da una membrana PVC e sarà rivestita con lamiera grecata.

- Vasca circolare V7 ove avverrà il processo di chiarificazione della frazione liquida del digestato, interrata parzialmente avrà le seguenti dimensioni:

- diametro interno m 18,00;
- altezza m 4,00;
- altezza di riempimento m 3,90;
- volume utile mc 1.000,00.

Sarà realizzata in cemento armato vibrato e a tenuta stagna; sarà coperta da una membrana PVC e sarà rivestita con lamiera grecata.

Il progetto prevede inoltre la realizzazione delle seguenti opere.

- Capannone adibito a uffici, servizi e magazzino dalle dimensioni in pianta m 40,80 x m 20,90 e altezza pari a m 7,00 con una superficie coperta di mq 852 e un volume complessivo pari a mc 5.970. Sarà utilizzato come magazzino per la gestione delle attrezzature a servizio dell'impianto (ricambi etc.) e all'interno verranno ricavati 3 uffici, uno spogliatoio per 3 operai ed i relativi servizi. L'edificio sarà realizzato con una struttura a travi e pilastri in c.a. e pareti perimetrali in pannelli di tamponamento prefabbricati in c.a.; la copertura sarà della tipologia a "shed".

- Sistema biologico di purificazione biogas dal H₂S costituito da alcune colonne in polipropilene e vetroresina, con un ingombro di circa m 13 x m 5 e altezza massima di circa m 10.

- Cabina di compressione e consegna del biometano di dimensioni pari a m 12 x m 10 e altezza pari a m 4.

- Impianto compartimentato di chiarificazione/depurazione del digestato liquido, costituito da alcune vasche con un ingombro complessivo di m 35 x m 13, altezza m 6.

- Due tettoie di protezione dalle intemperie di macchinari/impianti che saranno installati all'aperto.

- Torcia per la combustione di biogas in condizioni di emergenza, dimensionata sulla base della normativa UNI 10458 relativa agli impianti di produzione di biogas.

- Gruppo di cogenerazione di potenza elettrica pari a 999 kWh, potenza termica pari a 648 kW e potenza immessa con il combustibile pari a 2.518 kW.

- Impianto di upgrading costituito da un sistema modulare comprendente due serbatoi per la CO₂ liquida, un'unità di aerazione, un sistema di desolfurazione e deumidificazione biogas e un compressore del biogas.

L'impianto di upgrading e recupero della CO₂ liquida saranno installati all'interno di un edificio con struttura e tamponamenti esterni in c.a.;

Verrà realizzata una rete fognaria per la raccolta dell'acqua piovana con tubazioni in PVC, canalette e pozzetti in c.a. con caditoie in ghisa.

La A.F. Bioenergie S.r.l. ha dichiarato che per alimentare l'impianto saranno utilizzare biomasse classificate come sottoprodotti ricadenti nella definizione di cui alla lettera d, allegato 3 al DM 2.03.2018 in quanto materiale proveniente da attività alimentari ed agroalimentari ed in particolare il materiale riportato nella tabella seguente:

- scotta, scotta concentrata, latticello: scarto non utilizzabile per il consumo e la trasformazione dell'industria lattiero casearia (sottoprodotto cat. 2);
- acque amidate: acqua e amido proveniente dalla cottura del riso da industria agroalimentare - scarti inutilizzati per il consumo e la trasformazione dell'industria e il trattamento dei cereali;
- paste saponose e acque triceridi: scarti oleosi derivanti dalla centrifugazione e separazione dei componenti dell'industria del trattamento degli olii alimentari;



- scarti lavorazione della frutta: scarti di lavorazione, succhi, ecc.; scarti inutilizzati per il consumo e la trasformazione della frutta;
- siero concentrato: scarto non utilizzabile per il consumo e la trasformazione dell'industria casearia (sottoprodotto cat. 2);
- scarti del latte (lattosio concentrato, yogurt, scarti della lavorazione dei formaggi, ecc.) scarto non utilizzabile per il consumo e la trasformazione dell'industria lattiero casearia (sottoprodotto cat. 2);
- fanghi di derivazione casearia: da centrifuga o da separazione di prodotti di trattamento degli effluenti dell'industria lattiero casearia (sottoprodotto cat. 2);
- vinacce e fecce di lavorazione bevande alcoliche (vino, grappa, ecc): scarto non utilizzabile per il consumo e la trasformazione dell'industria lattiero casearia (sottoprodotto cat. 2);
- glicerina grezza.

La varietà e quantità del materiale sopraindicato sarà scelto sulla base della disponibilità offerta dal mercato.

L'impianto a regime sarà in grado di produrre giornalmente circa 57.600 mc di biogas corrispondenti a circa 28.800 Smc = 1.200 Smc/h di biometano.

Di seguito si riporta un'altra tabella fornita dalla società sulle quantità previste per alimentare l'impianto e la conseguente produzione:

| QUANTITATIVO ANNUO TON./MC | SOTTOPRODOTTI PER ALIMENTAZIONE IMPIANTO | PRODOTTO IMMESSO mc./giorno |
|----------------------------|--|-----------------------------|
| 76.650 | SCOTTA, SCOTTA CONCENTRATA, LATTICELLO | 210,00 |
| 9.125 | ACQUE AMIDATE | 25,00 |
| 5.475 | PASTE SAPONOSE E ACQUE TRICERIDI | 15,00 |
| 5.475 | SCARTI LAVORAZIONE DELLA FRUTTA | 15,00 |
| 9.125 | SIERO CONCENTRATO | 25,00 |
| 25.550 | SCARTI DEL LATTE (LATTOSIO CONCENTRATO, YOGURT, SCARTI DELLA LAVORAZIONE DEI FORMAGGI, ETC.) | 70,00 |
| 3.650 | FANGHI DI DERIVAZIONE CASEARIA | 10,00 |
| 7.300 | VINACCE E FECCE DI LAVORAZIONE BEVANDE ALCOLICHE (VINO, GRAPPA, ETC.) | 20,00 |
| 1.825 | GLICERINA GREZZA | 5,00 |
| 151.475 | TOTALI | 415,00 |

| MC. BIOGAS/GIORNO | PRODUZIONE BIOMETANO 50%/mc.biogas/giorno | PROD. ANNUA BIOMETANO |
|-------------------|---|-----------------------|
| 57.600 | 28.800 | 10.370.000 circa |

PROD. BIOMETANO 50%/mc.biogas
57.600 x 50% = 28.800 Mc/giorno = 1.200 Mc/ora circa



La A.F. Bioenergie ha allegato all'istanza anche una valutazione sull'incidenza sul traffico veicolare dovuto all'approvvigionamento dell'impianto, stimando un aumento di traffico nella zona industriale del Comune pari a circa n. 16 camion cisterna al giorno, per complessivi n. 4.500 trasporti all'anno.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per l'attività di produzione del biometano non risultano previste emissioni in atmosfera.

Tuttavia la società intende installare un cogeneratore di potenza immessa con il combustibile pari a 2.518 kW, essenzialmente costituito da un motore alimentato a metano prelevato dalla rete, collegato ad sistema per la produzione di energia elettrica il cogeneratore che sarà provvisto di sistema di regolazione della combustione per la limitazione delle emissioni di NOx. Verrà anche installato un catalizzatore ossidante per la riduzione delle emissioni di CO.

La temperatura dei fumi combusti sarà pari a circa 439 °C a monte del recupero energetico e pari a circa 120 °C a valle dello stesso.

La portata dei gas di scarico secchi è prevista pari a 4.195 Nmc/h con un tenore di ossigeno in volume pari al 8,4%.

Il camino di espulsione dei gas esausti avrà un'altezza pari a circa 10 metri dal piano campagna, come indicato nelle planimetrie di progetto.

Nella seguente tabella sono riportati, in termini di concentrazione, i valori di emissione per gli inquinanti tratti dalla Dichiarazione presentata dalla ditta con nota assunta al protocollo regionale al n. 178737 del 20.04.2021, confrontati con i valori limite imposti dal D.Lgs 152/2006 per i "Motori fissi a combustione interna - Motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a biogas" (Allegato I alla Parte V del decreto, Parte III Punto 3). Per un agevole confronto tutti i valori sono stati rapportati ad un tenore di ossigeno del 15%:

| Parametro (mg/Nm ³) 15% O ₂ | Dichiarazione | D. Lgs 152/2006 |
|---|---------------|-----------------|
| NO _x | ≤ 95 | 95 |
| Polveri | - | 50 |
| CO | ≤ 112,5 | 240 |

I valori riportati nella Dichiarazione della ditta risultano soddisfare i limiti indicati dal D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 183 del 15.11.2017 per la tipologia di impianto adottata.

EMISSIONI ACUSTICHE

Secondo quanto dichiarato nel documento di "Valutazione di impatto acustico ambientale previsionale" allegato al progetto presentato dalla A. F. Bioenergie S.r.l., l'impianto sorgerà, secondo il Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale, adottato nel corso dell'anno 2004, in un'area inserita in classe III (Aree di tipo misto), confinante con altre aree inserite anch'esse in classe III, tranne a Nord-Est in quanto confinante con un'area inserita in classe VI (Aree esclusivamente industriali).



Sono stati effettuati dei rilievi fonometrici in periodo diurno e in periodo notturno, individuando i possibili recettori costituiti da edifici agricoli e residenziali ed un edificio industriale.

Attraverso una modellizzazione effettuata con l'utilizzo di apposito software, considerate le future fonti emmissive introdotte con la realizzazione dell'impianto di produzione di biometano, viene previsto che nel periodo notturno possa avvenire il mancato rispetto dei limiti di emissione ed immissione notturna verso i recettori situati nelle aree in Classe III.

Il tecnico estensore ritiene che *“La rumorosità è determinata dalle aperture permanenti presenti nell'edificio che alloggia gli impianti di upgrading, che trasmettono all'esterno l'energia sonora quasi inalterata rispetto al valore che si determina all'interno dell'edificio stesso. E' pertanto necessario prevedere dei setti silenziatori sugli impianti di estrazione dell'aria (necessari ai fini del raffreddamento degli impianti). L'edificio, realizzato in calcestruzzo, presenta un valore $R'w$ sicuramente superiore ai 20 dB ma come detto la presenza di grandi superfici di ventilazione potrebbe determinare il superamento dei limiti di immissione ed emissione. La performance richiesti ai setti silenziatori deve essere di 12 dB(A)”*.

Dalle verifiche effettuate, il tecnico ritiene che l'inserimento di setti insonorizzanti sugli impianti di estrazione dell'aria sia sufficiente a rispettare i limiti di immissione, di emissione differenziale di zona.

Conclude quindi affermando che *“Dall'analisi dati fonometrici rilevati e dalle successive rielaborazioni è emerso che i valori di livello di pressione sonora relativi alle emissioni ed immissioni rumorose attribuibili all'attività del nuovo impianto dell'azienda A.f. Bioenergie Srl – presso viale del Lavoro Barbarano Mossano (VI) risultano in via previsionale rispettare i valori limite dell'attuale classificazione acustica del territorio alla condizione calcolata di riduzione di almeno 12 dB(A) della pressione acustica all'esterno del fabbricato che alloggia gli impianti di upgrading”*.

INCIDENZA AMBIENTALE

Nella *“Relazione tecnica sull'inapplicabilità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale”* allegata all'istanza, viene dichiarato che l'impianto di produzione di biometano in progetto e le relative opere connesse sono esterni alle aree individuate dalla Rete Natura 2000 ed in particolare, risulta che i siti della rete Natura 2000 più prossimi all'area oggetto dell'intervento sono:

- Area Z.S.C. IT3220037 “Collo Berici”, alla distanza di 4,3 km circa;
- Area Z.S.C./Z.P.S. IT3260017 “Colli Euganei – Monte Lozzo – Monte Ricco”, alla distanza di 5,1 km circa.

La società ha trasmesso con nota assunta al protocollo regionale al n. 204885 del 5.05.2021, una dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza in quanto il progetto è riconducibile a tale ipotesi come previsto dall'allegato A, paragrafo 2.2, punto 23 della DGR 1400 del 29.08.2017 *“piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”*.

L'Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera con relazione istruttoria tecnica n. 5/2021 del 12.05.2021, agli atti dell'ufficio, ha dichiarato che è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza, per l'impianto proposto dalla società A.F. Bioenergie S.r.l. di Padova.

CONCLUSIONI

Per quanto sopra riportato, la Conferenza di Servizi esprime parere favorevole in merito alla richiesta di autorizzazione della società A.F. Bioenergie S.r.l., con sede legale a Padova in via Longhin n. 121 e insediamento produttivo in via del Lavoro a Barbarano-Mossano (VI), alla costruzione ed esercizio *“di un impianto di produzione di biometano avanzato per aumento potenzialità da 500 Smc/h a 1.200 Smc/h, alimentato da*



sottoprodotti, con immissione nella rete gas ed annesso impianto per il recupero della CO₂ da realizzarsi in Comune di Barbarano-Mossano (VI)", con le seguenti prescrizioni:

Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera per l'impianto di produzione di energia elettrica per autoconsumo

- 1) In tutte le condizioni di esercizio, con l'esclusione dei periodi di arresti e guasti, vengano rispettati i seguenti valori limite di emissione:

| Inquinante (mg/Nm ³) 15% O ₂ | Concentrazione (valori riferiti alla portata normalizzata degli effluenti gassosi secchi con tenore di O ₂ del 15%) |
|--|---|
| NO _x | ≤ 95 mg/Nm ³ |
| CO | ≤ 112,5 mg/Nm ³ |
| Polveri | ≤ 10 mg/Nm ³ |

Per le sostanze non indicate devono essere rispettati i valori limite stabiliti nella parte II[^] dell'Allegato I^o alla parte Quinta del D.Lgs 152/2006.

- 2) Vengano eseguite le analisi dei fumi, secondo metodica analitica concordata con ARPAV, entro il termine di dieci giorni dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto.
- 3) Le analisi dei fumi dovranno essere effettuate con cadenza annuale concludendo il procedimento di rilevamento entro lo stesso mese di ogni anno. Le analisi dei fumi dovranno essere tenute a disposizione presso l'impianto.
- 4) Le analisi sui fumi effettuate dopo la messa a regime dell'impianto dovranno essere trasmesse entro 30 giorni alla Regione e al dipartimento dell'ARPAV competente per territorio.
- 5) Il punto di campionamento del camino dei fumi del cogeneratore, la relativa piattaforma di lavoro ed il relativo percorso di accesso dovranno rispettare quanto indicato dalle norme tecniche di riferimento ed in particolare le UNI EN 16911-1:2013 o UNI EN ISO 16911-2:2013 e UNI EN 15259:2008.
- 6) Qualora siano presenti liquidi di condensa, provenienti dagli scarichi posti alla base dei camini, gli stessi se non recuperati nel processo industriale, bensì scaricati, dovranno essere preventivamente autorizzati (Parte III[^] D.Lgs 152/2006); diversamente dovranno essere smaltiti come rifiuti (Parte IV[^] D.Lgs 152/2006).
- 7) L'impianto dovrà perseguire la massima efficienza termica relativamente all'utilizzo del calore prodotto in conformità alle norme vigenti relative al miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti e dell'ottimizzazione degli usi finali dell'energia.
- 8) La ditta dovrà trasmettere annualmente alla Regione del Veneto - Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in esercizio dell'impianto, ai fini del monitoraggio previsto dal Piano Energetico Regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6/2017, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile".

Ed inoltre, per l'impianto di produzione di biometano:

- 9) Per l'alimentazione dell'impianto vengano utilizzati prodotti e sottoprodotti che soddisfino i requisiti indicati all'art. 184-bis del D. Lgs 152/2006 e dal D.M. 13.10.2016 n. 264.
- 10) Nel caso vengano utilizzati sottoprodotti di origine animale (SOA) per l'alimentazione dei digestori, la ditta dovrà espletare le procedure previste ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano e trasmettere all'U. O Tutela dell'Atmosfera il numero di Riconoscimento ai sensi del medesimo Regolamento.



- 11) I serbatoi di stoccaggio dei liquidi di servizio, quali olio fresco ed esausto, aventi capacità complessiva superiore a 2.000 litri, se collocati presso lo stabilimento, dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente (D.Lgs 95/1992, D.M. 392/96, D.Lgs 152/2006).
- 12) In relazione al potenziale rischio esplosione per la presenza di gas la società deve provvedere alla classificazione delle zone secondo la norma CEI EN 60079-10-1 e garantire che gli impianti tecnologici (elettrico, meccanico) siano adeguati alla zona classificata.
- 13) I rifiuti provenienti dalle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto vengano smaltiti nel rispetto della normativa vigente (Parte IV D.Lgs 152/2006).
- 14) L'impianto deve essere predisposto per consentire l'accesso in sicurezza alle Autorità competenti per il controllo periodico delle emissioni.
- 15) La messa in esercizio e la conseguente messa a regime dell'impianto dovranno essere comunicate all'Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera della Regione Veneto, all'A.R.P.A. competente per territorio e al Servizio Ambiente della Provincia di Vicenza con un anticipo di almeno quindici giorni. Il termine per la messa a regime dell'impianto, decorrente dalla data di messa in esercizio è fissato in mesi tre.
- 16) Vengano rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica del Comune di Barbarano Mossano; la ditta dovrà predisporre ed inviare al Comune, entro un mese dalla messa a regime, una valutazione di impatto acustico post-operam redatta da tecnico competente in acustica, conforme al formato previsto dalla DDG ARPAV n. 3 del 29.01.2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it). Le verifiche dovranno essere effettuate in condizioni di massima gravosità d'impianto (massimo impatto acustico che considera tutte le possibili sorgenti di emissione).
- 17) Nel caso dovesse emergere il superamento di uno o più dei limiti prescritti presso uno o più ricettori dalla suddetta campagna, dovranno essere immediatamente messi in atto adeguati interventi di mitigazione acustica.
- 18) Il sistema di illuminazione esterna dovrà essere realizzato conformemente alle normative di settore, in particolare della L.R. n. 17 del 07.08.2009.
- 19) I rifiuti provenienti dalle operazioni di dismissione dell'impianto vengano smaltiti nel rispetto della normativa vigente al momento della stessa.
- 20) Ogni modifica all'impianto dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente.

Comune di Barbarano Mossano:

- 21) Essendo l'impianto localizzato in zona industriale "P.U.A. Fornasette", siano osservate le Norme di Attuazione all'art. 5 "destinazioni d'uso" che dispongono: *"sono ammessi gli impianti tecnologici per la produzione di energia da fonti rinnovabili ad eccezione degli impianti di produzione di energia da prodotti "FORSU" (frazione organica da rifiuto solido urbano, da rifiuto di effluenti zootecnici, da rifiuto di allevamenti avicoli e simili, pollina)"; è pertanto vietata qualsiasi tipo di conversione dell'impianto per l'utilizzo di prodotti FORSU come sopra evidenziato"*.
- 22) Al fine di garantire criteri di sicurezza stradale per via Rampezzana e viale del Lavoro, vengano eseguiti interventi:
 - di adeguamento della pubblica illuminazione degli incroci della zona industriale mediante l'apposizione di almeno n. 2 segnali luminosi di presegnalazione incroci pericolosi;
 - di adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale;
 - di realizzazione di un nuovo tappeto bituminoso su viale del Lavoro;
 - di realizzazione/integrazione di un filare alberato lungo viale del Lavoro negli appositi spazi predisposti".

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza:

- 23) Per le finiture esterne delle vasche dovranno essere presentate idonee campionature di colore, privilegiando colori naturali e no accesi.



Provincia di Vicenza:

- 24) Deve essere svolta un'indagine olfattometrica ante operam e una post operam, nelle condizioni più gravose. Gli esiti di dette indagini devono essere trasmesse alla Provincia di Vicenza, al Dipartimento ARPAV di Vicenza e alla Regione del Veneto.
- 25) La A.F. BIOENERGIE deve osservare le prescrizioni della Determinazione Dirigenziale n. 44 del 19.01.2021 ed in particolare:
- a) ai sensi della L.R. n. 33/85 art. 49, l'avvio dell'impianto è subordinato alla presentazione, all'autorità di vigilanza (Provincia ed ARPAV), del certificato di regolare esecuzione dell'opera rilasciato dal direttore dei lavori;
 - b) il pozzetto di campionamento fiscale, posto a valle dell'impianto di depurazione, deve essere del tipo UNICHIM o analogo, in modo da permettere il prelievo manuale o con l'attrezzatura automatica (autocampionatore), deve essere sempre accessibile da parte delle autorità competenti al controllo, deve essere idoneo per i prelievi e le misure di portata e deve essere indipendente da eventuali apporti di altre acque reflue;
 - c) l'Impresa, al fine di monitorare nel tempo il rispetto dei limiti di legge, dovrà far effettuare da un laboratorio, analisi allo scarico, indicando il metodo di campionamento e le metodiche analitiche. Dovranno essere eseguite almeno 4 analisi all'anno e almeno per i seguenti parametri: pH, COD, BOD5, Conducibilità (facoltativo), Solidi Sospesi Totali, Cloruri e Solfati, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo Totale, Grassi e Olii Animali e Vegetali. Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato da personale del laboratorio che redigerà anche un apposito verbale di prelievo (in cui dovrà essere riportato anche il metodo di campionamento e giustificato, qualora non fosse riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore) da allegare al rapporto di prova. I rapporti di prova con i relativi verbali di prelievo dovranno essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle autorità competenti al controllo;
Il campionamento dovrà essere effettuato nelle condizioni operative ed impiantistiche ritenute dal tecnico responsabile più gravose per la qualità delle acque scaricate e che dovranno essere specificatamente indicate nel verbale di campionamento;
 - d) dovrà dotarsi di un quaderno di manutenzione in cui registrare, entro sette giorni lavorativi dalla conclusione dell'intervento, le seguenti operazioni:
 - interventi di manutenzione programmata e straordinaria che vengono eseguiti sull'impianto di depurazione;
 - eventuali rotture o disfunzioni delle apparecchiature elettriche ed elettroniche previste per l'impianto di depurazione e la data di ripristino della funzionalità di tali apparecchiature;Il citato quaderno dovrà essere messo a disposizione dell'autorità di controllo;
 - e) la ditta dovrà provvedere all'attenta e costante conduzione dell'impianto di depurazione, secondo le indicazioni e le prescrizioni del fornitore/progettista, evitando di provocare un aumento, anche temporaneo, dell'impatto nel corpo recettore dello scarico e segnalando tempestivamente alla Provincia e all'ARPAV di Vicenza eventuali inconvenienti che si dovessero verificare all'impianto;
 - f) lo scarico delle acque industriali trattate dovrà rispettare i limiti definiti in Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n. 152/2006;
 - g) i limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - h) Il volume complessivo annuo scaricato (calcolato dal 1 gennaio al 31 dicembre) delle acque reflue industriali, non dovrà superare i 350.400 m³.
 - i) Le modifiche dell'impianto di depurazione devono essere comunicate preventivamente alla Provincia che valuterà l'eventuale necessità di un'autorizzazione preventiva alla modifica e di verifica della funzionalità e potenzialità dell'impianto stesso.
 - l) L'eventuale trasferimento, ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, comporta la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione allo scarico a norma dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006.



ARPAV:

- 26) Le operazioni di movimentazione di terre e rocce da scavo vengano eseguite nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti (D.Lgs. 152/2006, D.P.R. 120/2017 e s.m.i.).
- 27) I rifiuti provenienti da operazioni di demolizione e costruzione vengano gestiti conformemente alla normativa di riferimento (D.Lgs 152/2006 e s.m.i., D.M. 05.02.1998 e s.m.i., D.G.R. 1773 del 28.08.2012).
- 28) Gli impianti di trasporto e trasformazione dell'energia elettrica soddisfino i requisiti del D.P.C.M. 08.07.2003 per la D.P.A.
- 29) Le superfici scoperte e quelle destinate a parcheggio e a viabilità interna dovranno soddisfare i requisiti indicati all'art. 39 commi 3, 4, 5 e 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto (Allegato A3 della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 05.11.2009 e s.m.i.) per le parti riguardante il recapito finale, il trattamento delle acque di prima pioggia e l'estensione delle superfici impermeabilizzate.
- 30) Stante la perdurante criticità della qualità dell'aria nella Regione del Veneto è da considerarsi auspicabile che, per siffatte tipologie di impianto, vengano adottate le migliori tecnologie attualmente disponibili (BAT) che vadano oltre il rispetto dei limiti di emissione previsti dal D.Lgs 152/2006.
- 31) Nelle fasi di purificazione da biogas grezzo a biometano (deumidificazione, desolfurazione, estrazione CO₂), a seconda della tipologia di processo posta in essere, si dovrà garantire il rispetto della normativa in atto per la gestione dei prodotti derivati e la conseguente destinazione e utilizzo (Parte IV e V D.Lgs 152/2006, D.M. 05.02.98 e s.m.i.).

Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta:

- 32) Venga ottemperato a quanto stabilito all'Art. 16 Capo IV del Regolamento di Polizia Idraulica (All.to al Verbale di Deliberazione dell'Assemblea n. 13 del 11/09/2012): "...Ogni immissione di acque meteoriche, diretta o indiretta, nei corsi d'acqua di cui all'Art 1 dovrà essere munita di difesa atta a impedire lo smottamento del fondo e delle sponde. Per costruire le relative opere è necessaria da parte del Consorzio una formale concessione nella quale siano prescritte le condizioni e le modalità di costruzione e manutenzione a carico del concessionario. Lo scarico, diretto o indiretto, delle acque reflue, opportunamente trattate, nonché delle acque meteoriche di dilavamento, nella rete dei corsi d'acqua affidati al Consorzio è comunque subordinato ad apposita concessione da parte del Consorzio".

*Il Funzionario
ing. Ubaldo De Bei*

*Direzione Ambiente
Il Direttore ad interim
dott. Luigi Masia*



ELENCO ELABORATI

| | |
|---|---------------------------------|
| 1. Istanza di autorizzazione | prot. n. 151950 del 10.04.2020; |
| 2. Relazione tecnica | prot. n. 151950 del 10.04.2020; |
| 3. Integrazioni relazione tecnica | prot. n. 430620 del 9.10.2020; |
| 4. Rettifica relazione tecnica | prot. n. 492910 del 19.11.2020; |
| 5. Relazione Paesaggistica semplificata | prot. n. 430620 del 9.10.2020; |
| 6. Integrazioni alla Relazione Paesaggistica semplificata | prot. n. 445329 del 20.10.2020; |
| 7. Relazione Sistemi di Depurazione | prot. n. 151950 del 10.04.2020; |
| 8. Dichiarazione di non necessità VINCA | prot. n. 204885 del 5.05.2021; |
| 9. Relazione non necessità VINCA | prot. n. 213753 del 10.05.2021; |
| 10. Relazione tecnica impianto trattamento digestato liquido | prot. n. 308152 del 04.08.2020; |
| 11. Valutazione Previsionale Impatto Acustico | prot. n. 235308 del 16.06.2020; |
| 12. Relazione sulla viabilità indotta dall'intervento | . n. 151950 del 10.04.2020; |
| 13. Perizia giurata sulla qualità e quantità delle emissioni | prot. n. 178737 del 20.04.2021; |
| 14. Perizia di stima dismissione impianto biometano | prot. n. 184333 del 22.04.2021; |
| 15. Tavola 1 – Planimetrie | prot. n. 430620 del 9.10.2020; |
| 16. Tavola 2 – Piante e sezioni | prot. n. 430620 del 9.10.2020; |
| 17. Tavola 3 – Piante e prospetti | prot. n. 430620 del 9.10.2020; |
| 18. Tavola 4 – Locali tecnici (Upgrading e liquefazione e CO ₂) | prot. n. 430620 del 9.10.2020; |
| 19. Tav. n. 5 – Locali Tecnici (macchinari per la separazione solido/liquido) | prot. n. 430620 del 9.10.2020; |
| 20. Tavola 6 – Locali tecnici (zona desolfurazione, ecc.) | prot. n. 430620 del 9.10.2020; |
| 21. Tavola 7 – Piante e prospetti capannone | prot. n. 430620 del 9.10.2020; |
| 22. Tavola 8 – Schema condotte | prot. n. 430620 del 9.10.2020; |
| 23. Tavola 9 – Sistemazione esterna | prot. n. 430620 del 9.10.2020; |
| 24. Tavola 10 – Recinzione | prot. n. 430620 del 9.10.2020; |
| 25. Tavola U – Connessione rete gas | prot. n. 430620 del 9.10.2020. |

